

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ____ del ____ / ____ / ____

Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica indipendente finalizzate a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento dei target PNRR relativi alle iniziative in overbooking delle Case della Comunità (CdC) e degli Ospedali di Comunità (OdC) afferenti all'ASL n. 8 Cagliari. CPV 71600000-4 CIG PADRE BBB8F0D7A1

L'anno 2026, giorno e luogo della sottoscrizione in calce, tra:

l'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Ospedale Marino, via Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 , d'ora innanzi per brevità "Committente", e

Il professionista _____, nato a _____ il //, domiciliato, ai fini del presente contratto in via _____, CF _____, P.IVA _____ ove dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente atto, in seguito denominato "Affidatario".

PREMESSO

-Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di accordo quadro con un solo operatore economico inerente i servizi di ingegneria strutturale _____ dipendente in forza a tempo indeterminato alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della Committente;

- che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la procedura

di affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b) e dell'art. 59 D.lgs 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore economico relativo servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica indipendente finalizzate a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento dei target PNRR relativi alle iniziative in overbooking delle Case della Comunità (CdC) e degli Ospedali di Comunità (OdC) afferenti all'ASL n. 8.

-che la procedura è stata radicata sul portale Net4market avendo quale valore dell'appalto per accordo quadro la somma massima spendibile di € , precisamente dettagliata in n Lotti, oltre alla quota ascrivibile all'accordo normativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 D.lgs 36/2023 nella misura massima spendibile di €.....;

- che l'operatore economico, invitato alla presentazione dell'offerta sul portale, ha avanzato la sua offerta economica offrendo un ribasso sull'intero importo spendibile nella misura del % da valersi quale ribasso fisso per ciascun contratto attuativo;

- la copertura di ciascun contratto attuativo verrà distintamente individuata ed attribuita in sede di attivazione del predetto;

-con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ è stato disposto l'affidamento dell'accordo de quo in favore dell'appaltatore in epigrafe.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali del contratto normativo

Tutte le normative vigenti, i provvedimenti amministrativi richiamati e le premesse in fatto e in diritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Affidatario dichiara e garantisce il possesso dei requisiti professionali, delle competenze tecniche e dei titoli necessari per i servizi in oggetto.

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 D.lgs 36/2023 le condizioni e le prescrizioni che impegneranno l'Appaltatore all'atto dell'attivazione dei contratti applicativi, ivi comprese le condizioni economiche e normative, nonché le modalità di affidamento dei contratti attuativi. La Committente potrà utilizzare l'Accordo per singoli affidamenti dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che saranno oggetto di puntuale disciplina, sia con riferimento alle prestazioni, sia alle modalità di espletamento, sia ai termini di esecuzione, sia al corrispettivo.

L'Affidatario si impegna ad assumere i servizi che saranno affidati dalla Stazione appaltante, progressivamente o contemporaneamente, in base alle necessità venute in rilievo, entro il periodo di validità dell'accordo quadro e nel tetto di spesa qui stabilito, senza avanzare alcun diritto alla esecuzione integrale o parziale delle prestazioni, restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi che saranno sottoposti.

Il presente Accordo, quindi, determina l'impegno della Committente esclusivamente di attivare i contratti attuativi alle condizioni qui negoziate, fermo restando è rimesso ai contratti attuativi di definire l'esatta consistenza, tecnica ed economica, delle prestazioni effettivamente affidate.

Il presente Accordo non comporta alcun diritto di esclusività in capo all'Appaltatore ne' alcun obbligo alla stipulazione dei contratti applicativi in capo alla Committente.

Art. 2. Oggetto dell'accordo quadro

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'accordo quadro con un unico operatore economico relativo servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica indipendente finalizzate a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento dei target PNRR relativi alle iniziative in overbooking delle Case della Comunità (CdC)

e degli Ospedali di Comunità (OdC) afferenti all'ASL n. 8

L'esatta natura e declinazione delle prestazioni oggetto di contratto quadro sono quelle meglio descritte nel capitolato prestazionale quadro allegato al presente per farne parte integrale e sostanziale.

Si intendono comunque ricomprese nell'accordo quadro tutte quelle attività necessarie, propedeutiche o comunque funzionali alla esecuzione delle prestazioni a regola d'arte e secondo la migliore scienza ed esperienza nel finale perseguimento del fine pubblico e la osservanza dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a regola d'arte, tutte le prestazioni oggetto dei contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel rendere il servizio finito e completo.

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi con piena autonomia organizzativa, utilizzando mezzi, strumenti e risorse proprie e assumendosi integralmente i relativi rischi professionali e organizzativi.

L'Affidatario potrà avvalersi della propria struttura operativa per le attività di supporto, in particolare durante le fasi di sopralluogo, rilievo, indagine e raccolta dati, fermo restando che egli ne mantiene la responsabilità diretta, esclusiva e personale sotto ogni profilo tecnico, organizzativo e professionale.

Art. 3. Importo contrattuale e durata dell'accordo quadro

L'importo massimo spendibile e comunque concernente, nella sua intera considerazione, l'accordo normativo qui convenuto, ascende ad €, Iva ed oneri di rivalsa di legge esclusi.

Vertendosi in tema di accordo quadro il valore dell'odierno atto negoziale corrisponde a quello complessivo indicato nel primo capoverso, da aversi quale

plafond disponibile per l'intera durata dell'accordo, ed assumendo il valore di importo indicativo ma non obbligatorio per la Committente.

Le parti danno atto che il ribasso percentuale di affidamento nella misura del% sarà applicato alle parcelle composta in ottemperanza al D.M. 17/6/2016 e determinerà l'importo effettivo di ogni contratto applicativo. Non è garantito un importo minimo attivabile che dipenderà dalla sommatoria dei contratti applicativi effettivamente sottoscritti e correttamente eseguiti.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali è pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e pertanto non viene redatto ed acquisito il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in precisa dipendenza della natura dell'appalto e della sua insensibilità alle interferenze.

Sono da escludersi rischi di interferenze con la ordinaria attività della Stazione appaltante, che dovranno rigorosamente venire prevenuti e comunque impediti.

I corrispettivi verranno calcolati all'atto della stipulazione dei contratti attuativi o a fronte dell'OES (ordine di esecuzione del servizio) sulla rigorosa scorta del D.M. 17/06/2016 nelle categorie In ragione del valore presunto del servizio e nel pieno rispetto dello Schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente accordo quadro, ed al netto del ribasso offerto in sede di affidamento.

I singoli interventi prestazionali – cosiddetti appalti specifici – verranno commissionati dalla Committente, anche per il tramite del RUP individuato, mediante appositi contratti attuativi – eventualmente anche nella forma di Ordine di esecuzione del Servizio – OES – sottoscritto per accettazione dal professionista, sulla base delle effettive esigenze via via e progressivamente manifestatesi nel periodo di vigenza dell'accordo quadro.

Il Contratto conserva efficacia sino al completamento delle attività oggetto di

affidamento.

L'incarico dovrà essere espletato entro i termini previsti per il conseguimento dei target PNRR, secondo la programmazione dell'ASL e le scadenze di caricamento e validazione su ReGiS.

Entro il termine di vigenza contrattuale potranno essere direttamente affidati diversi contratti attuativi fino alla consumazione totale del plafond, fermo restando che il termine finale di durata deve aversi come riferito al termine di sottoscrizione dei contratti attuativi o degli OES, essendo computato con esclusivo riguardo all'affidamento dell'incarico e rimanendo convenuto che il termine di espletamento effettivo della prestazione possa eccedere quello di validità dell'accordo quadro.

Pertanto, qualora alla data di scadenza del presente accordo quadro, risultassero in corso di espletamento le attività connesse alla esecuzione di uno o più contratti attuativi, queste dovranno comunque essere portate a termine nel termine fissato nel singolo atto attuativo, purchè sottoscritto prima della scadenza del termine finale dell'accordo quadro.

Vertendosi in tema di accordo normativo, non è previsto alcun compenso minimo garantito, ne' alcun obbligo per la Committente di emettere OES, ma l'impegno contrattuale obbligatorio propriamente detto verrà in rilievo esclusivamente a fronte della effettiva stipulazione dei contratti attuativi e/o della emissione degli OES.

Qualora alla scadenza dell'accordo quadro non venisse consumato l'intero plafond disponibile il professionista non potrà avanzare alcuna pretesa diversa da quella disciplinata nei contratti attuativi.

L'accordo quadro si intenderà estinto e non più produttivo di effetti all'atto della completa consumazione dell'importo massimo spendibile.

Il termine di durata dei singoli contratti attuativi o OES verrà singolarmente

disciplinato volta per volta.

L'appaltatore dichiara di avere ben compreso, impegnandosi in tal senso, di non avere nulla da pretendere a fronte di prestazioni non richieste o di somme non consumate, e di avere esclusivamente diritto al corrispettivo effettivamente maturato a fronte di prestazioni effettivamente richieste e svolte a regola d'arte.

Il Committente potrà disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione dei contratti attuativi previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'Affidatario, nello svolgimento delle singole prestazioni, si impegna a rispettare rigorosamente le scadenze e i tempi di esecuzione indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

L'inosservanza dei termini, quando imputabile esclusivamente all'Affidatario, comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, restando comunque salva la facoltà del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite dalla Stazione appaltante, conformemente alle disposizioni impartite e ai documenti progettuali approvati.

Precisazioni:

a) I termini contrattuali sono espressi in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data della formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di affidamento. Il rispetto dei termini sarà valutato a partire dal formale e completo deposito presso il Committente degli elaborati previsti per ciascuna fase dell'incarico.

b) Le scadenze temporali non comprendono eventuali ritardi derivanti da prestazioni

o attività non rientranti nell'oggetto dell'incarico, ovvero da eventi non imputabili all'Affidatario.

c) L'Affidatario può richiedere la sospensione delle prestazioni qualora sussistano circostanze specifiche che impediscano la regolare esecuzione dell'incarico, ai sensi del Codice dei Contratti e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico-Prestazionale.

La sospensione è disposta dal Committente mediante apposito verbale, sottoscritto dall'Affidatario.

Al venir meno delle cause della sospensione, è redatto verbale di ripresa, contenente il nuovo termine contrattuale aggiornato.

In caso di particolari difficoltà o ritardi sopravvenuti, il Committente può concedere motivata proroga, al fine di assicurare la qualità e il buon esito dell'incarico.

Qualora siano richieste prestazioni aggiuntive o variazioni, i termini di esecuzione saranno conseguentemente aggiornati.

Art. 4. Compenso professionale massimo spendibile

Il compenso dell'Affidatario viene determinato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 e della L. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, ed è fissato in €..... oltre iva e oneri previdenziali, per un importo complessivo di €..... iva e oneri previdenziali compresi, da intendersi quale importo massimo spendibile per l'intero accordo quadro.

Il compenso massimo spendibile è fisso e invariabile, comprensivo di oneri accessori, e al netto di IVA e contributi previdenziali, come indicato nell'Offerta Economica, considerata parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

È ammessa la revisione dei prezzi esclusivamente nei termini e con le modalità previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del DM 30/3/2026.

Art. 5 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia

del contratto e clausola di rinegoziazione.

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Qualsiasi variazione, sospensione o modifica delle prestazioni deve essere formalizzata mediante atto scritto, firmato dal RUP. In difetto, ogni danno, maggior onere, ritardo o altro pregiudizio derivante dall’esecuzione delle prestazioni sarà a esclusivo carico dell’Affidatario.

A norma dell’art. 9 Dlgs 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie non prevedibili, avulse dalla normale alea contrattuale, che comportino uno squilibrio rilevante all’originale assetto contrattuale, la parte svantaggiata che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede, nei limiti, modi e forme dell’art. 9 D.lgs 36/2023.

Art. 6. Oneri a carico del committente

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario tutte le informazioni, i documenti e i dati in proprio possesso necessari per l’espletamento dell’incarico e a garantire la gestione dei rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori coinvolti nella procedura.

In particolare, il Committente si impegna a:

- a) Fornire gli elaborati di progetto disponibili e, ove pertinenti all’intervento, eventuali ulteriori elaborati presenti nella banca dati dell’Amministrazione;
- b) Convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i diversi soggetti coinvolti nella procedura;
- c) Garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, l’accesso

libero alle aree e/o ai fabbricati interessati dall'incarico per l'intera durata dello svolgimento delle prestazioni. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di eventuali collaboratori per l'esecuzione dei sopralluoghi ritenuti necessari.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività di competenza del Committente comporterà la sospensione dei termini contrattuali.

Art. 7. Obblighi e oneri a carico dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto, l'incarico comprende l'esecuzione di tutte le attività, prestazioni ed elaborati necessari a garantire il completo e corretto adempimento dei singoli contratti attuativi, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle prescrizioni tecniche e amministrative applicabili.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della SA.

L'Affidatario si impegna a redigere report periodici di avanzamento delle attività commesse, con separata indicazione per ciascuno degli interventi con evidenza delle criticità e degli esiti delle verifiche effettuate.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni collegiali indette dal RUP ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento della

prestazione. Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla ASL

8. Sono a carico della ASL 8 le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo ed eventuale rivalsa INPS.

L'Affidatario nell'esecuzione del servizio dovrà:

- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico

Prestazionale;

- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;

- dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio in tutta sicurezza, sollevando l'ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell'Affidatario.

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del RUP;

- comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della prestazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

- farsi carico delle spese dei bolli;

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali,

nonché gli obblighi di tracciabilità.

L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di dati e informazioni di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. Tutta la documentazione prodotta resta di esclusiva proprietà della Committente.

Art. 8 Clausole sociali

L’affidatario è libero professionista ed agisce in forma diretta ed individuale, talchè dichiara di non essere soggetto all’applicazione delle clausole sociali.

Art. 9 Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto

Il presente accordo ed i contratti attuativi non potranno essere ceduti, sotto comminatoria di nullità assoluta.

E’ ammessa la sola cessione dei crediti derivanti, se del caso, dai contratti attuativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 D.lgs 36/2023 e allegato II.14, art. 6, purchè preventivamente notificata ed accettata dalla Committente.

E’ altresì escluso il subappalto.

Art. 10. Penali

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini stabiliti nei singoli contratti attuativi e/o relativi capitolati prestazionali, il RUP di riferimento ne darà formale avviso mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o richiesta motivata di proroga.

Se le motivazioni presentate non risultassero idonee, il RUP potrà negare la proroga e applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Le penali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla fase o attività oggetto del ritardo e potranno essere trattenute in sede di liquidazione delle competenze.

Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Affidatario, eventi di forza maggiore debitamente comprovati o circostanze riconducibili al Committente o a soggetti terzi.

Se l’ammontare complessivo delle penali raggiunge il limite del 10% dell’importo contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di inadempimenti o errori nell’espletamento delle attività, il Committente, tramite il RUP, potrà intimare all’Affidatario, mediante nota formale trasmessa via PEC, di adempiere entro un termine perentorio di trenta (30) giorni, sospendendo nel frattempo i pagamenti in corso.

Decorso inutilmente tale termine, il Committente potrà procedere alla revoca dell’incarico e affidare a terzi le prestazioni residue a carico dell’Affidatario, che sarà tenuto a sopportare eventuali maggiori oneri sostenuti.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno determinato la revoca. È fatto obbligo all’Affidatario di collaborare con il Committente e fornire ogni documentazione richiesta inerente all’incarico. Eventuali osservazioni devono essere presentate entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, le penali si intendono accettate definitivamente.

Art. 11. Obblighi di tracciabilità

I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a _____ nato a _____ il // e residente a _____ e identificato con codice

IBAN _____

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a _____ il //, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via _____, che lo stesso ha comunicato alla Committente con conforme nota scritta.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Art. 12. Pagamenti

Il pagamento del compenso avverrà a saldo, entro 60 (SESSANTA) giorni dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da parte del RUP.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore,

dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) nonché il numero dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Art. 13. Coperture Assicurative

In applicazione dell'art. 5 del DPR n. 137/2012, l'Affidatario risulta assicurato presso con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, al n° rilasciata in data da, agenzia di, con massimale di

L'Affidatario esonera la Committente dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possano verificarsi a sé o ai propri collaboratori.

In applicazione dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva dell'accordo quadro mediante garanzia fidejussoria serie n°, rilasciata da in data, la cui somma garantita è pari al 2% del valore del contratto, corrispondente a € (diconsi Euro), valida dal al In occasione della sottoscrizione dei contratti attuativi potrà essere

richiesta idonea garanzia definitiva nella misura del Ciò in conformità al D.M.

16/09/2022 n. 193.

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali

da parte dell’Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi della cauzione.

L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine prefissato dalla ASL n. 8

CA, qualora quest’ultima abbia dovuto utilizzarla, in tutto o in parte, durante

l’esecuzione del contratto.

Art. 14. Facoltà di revoca; clausola risolutiva espressa;- recesso

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora:

- l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso ai sensi dell’art 126 del D.Lgs 36/2023;

- si verificano gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La ASL n. 8 CA

potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso si verifichi una

delle seguenti ipotesi:

a) Ritardo nella consegna degli elaborati, documentazione tecnica o delle prestazioni

previste dal contratto, superiore a 10 giorni dal termine stabilito, o comunque

pregiudizievole per il buon esito dell’incarico;

b) Accertamento di evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella

conduzione dell’incarico affidato;

c) Inosservanza ingiustificata delle condizioni del contratto, delle norme di legge o

aventi forza di legge, o mancata produzione della documentazione richiesta dal RUP;

d) Mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8, della Legge n.

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico.

In caso di risoluzione, l’Affidatario dovrà consegnare all’ASL n. 8 CA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari per consentire l’esecuzione del contratto da parte della stessa o di terzi.

La ASL n. 8 CA può recedere dall’accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi contratto ai sensi dell’art. 123 D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento ed a prescindere dallo stato di esecuzione delle prestazioni per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’Affidatario via PEC. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuta al pagamento:

- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della comunicazione, come attestate dal verbale di verifica;
- delle spese sostenute dall’Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danni alla ASL n. 8 CA.

Qualora, durante l’esecuzione del contratto, venga attivata una Convenzione Consip ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Legge n. 488/99 relativa al servizio oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai parametri prezzo-qualità di Consip. In caso contrario, la ASL n. 8 CA potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 15 Proprietà degli elaborati

Ciascun documento, elaborato progettuale comunque qualificato è da ritenersi di proprietà piena ed esclusiva della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione o utilizzazione a qualunque titolo, così come introdurvi modifiche o variazioni, senza che l’Appaltatore possa avere alcunchè da

obiettare.

Tutte le informazioni, notizie ed informazioni di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle prestazioni sono coperte dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Art. 16. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto, o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, e che non possa essere risolta in via conciliativa tra le parti, qualunque sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari.

Si precisa che è espressamente esclusa la clausola arbitrale.

Art. 17. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 – 09126 e digitale nella propria pec registrata ufficialmente.

Art. 18. Documenti allegati al contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- l'offerta economica, sebbene non allegata materialmente al presente contratto;
- il Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Le parti concordano che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la cauzione definitiva;
- la dichiarazione di tracciabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Patto di integrità;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in

riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16-ter, e all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Detti elaborati, sottoscritti da entrambi i contraenti, restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA.

Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario, fa piena prova e il suo contenuto è incontestabile dall'Affidatario, che rinuncia a opporre eccezioni al riguardo.

Art. 19. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110 del 27/6/2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 20. Patto di integrità

L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale,

all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 21. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 23. RUP - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di ciascun intervento e contratto attuativo svolge altresì le funzioni di Responsabile della fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del medesimo Codice.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello

stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il trattamento dei dati personali avverrà altresì nel rispetto delle Linee guida AGID sulla conservazione digitale per la gestione documentale elettronica.

Art. 24. Interpretazione del contratto e del capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione:

- a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole generali;
- b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari o all'ordinamento giuridico;
- c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;
- d) infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale Prestazionale deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile.

Qualunque disposizione omessa o non correttamente riportata nel Capitolato Speciale Prestazionale, ma contenuta nelle normative che regolano l'appalto e

l'esecuzione dei servizi, deve comunque essere rispettata secondo il suo testo originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

.....

L'Affidatario:

.....

Si provvede alla controfirma delle clausole vessatorie a norma dell'art. 1341 c.c

Art. 10 (penali); art.11 (tracciabilità); 14 (clausola risolutiva espressa; recesso); 16

(risoluzione delle controversie); 17 (domicilio legale); 19 (codice di comportamento);

20 (Patto di integrità); 21 (divieto di pantouflage)

L'Affidatario:

.....